

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 70

Riunione del 21 aprile 2010

67.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **MARIA ANGELA GIANNOLA** n.q. di **Presidente p.t. della ATS Lupi Pallavolo Partinico**
- **ATS Lupi Pallavolo Partinico, in persona del Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.

- Avv. Antonio Amato - Componente

- Avv. Marco De Bonis - Componente - Relatore

A seguito del deferimento dell'Ufficio della Procura Federale del 25 marzo 2010 la Commissione Giudicante Nazionale convocava:

- la sig.ra Maria Angela Giannola, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della ATS Lupi Pallavolo Partinico, in violazione degli artt. 21, 22, RAT e 17, 19 Statuto Fipav per non aver ottemperato all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva in capo all'atleta Giancarlo Barbera, pur avendone garantito il possesso con la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di riaffiliazione.

- la ATS Lupi Pallavolo Partinico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55 n. 3 lett. A) Reg. Giur., e 2 R.A.T.

All'udienza del 21 aprile 2010 nessuno compariva per gli incolpati i quali, comunque, depositavano una memoria difensiva datata 19 aprile 2010.

L'Ufficio della Procura Federale, in persona dell'Avv. Edoardo Spighetti, insisteva per la conferma della responsabilità disciplinare degli incolpati chiedendo che fossero inflitte alla sig.ra Maria Angela Giannola, nella qualità, la sospensione da

ogni attività federale per mesi 6 (sei) ed alla ATS Lupi Pallavolo Partinico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, la multa di Euro 300,00 (trecento/00) ex art. 55 n. 3 lett. A) Reg. Giur., e 2 R.A.T. per i fatti posti in essere e contestati al Presidente del Sodalizio.

Alla luce di un attento ed approfondito esame del consistente patrimonio documentale appare inequivocabile che la sig.ra Mari Angela Giannola, nella qualità, di Presidente e legale rappresentante p.t. della A.T.S. Lupi Pallavolo Partinico, abbia posto in essere comportamenti di natura illecita.

Al fine di comprendere la decisione di quest'organo Giudicante occorre richiamare l'art. 21, comma II R.A.T. il quale ascrive al legale rappresentante dell'associato la responsabilità dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva rendendosene garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (in relazione agli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (in relazione ai nuovi tesserati).

Si ritiene che nella fattispecie in esame sia stata compiutamente raggiunta la prova che l'atleta Giancarlo Barbera abbia esercitato la propria attività sportiva nei confronti del sodalizio pur difettando la prescritta certificazione medica attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini dello svolgimento dell'attività agonistica.

Conseguentemente è indubbio che il Presidente del Sodalizio abbia posto in essere, nei confronti della Fipav, un comportamento censurabile sotto il profilo disciplinare considerato che il medesimo, in spregio alla norma richiamata, ha sottoscritto il modulo di tesseramento offrendo garanzia sul possesso da parte dell'atleta del certificato di idoneità sportiva.

La decisione di sanzionare la tesserata risiede, altresì, nella significativa e grave circostanza che ha visto il Presidente del Sodalizio reiterare l'illecito disciplinare avendo sottoscritto il modulo di affiliazione dell'atleta Giancarlo Barbera per ben

cinque stagioni sportive (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010).

Il comportamento posto in essere dal Presidente del Sodalizio, inoltre, è palesemente violativo del basilare principio di lealtà e probità sportiva.

Alla responsabilità della tesserata segue, altresì, la responsabilità del sodalizio incolpato, in persona del Presidente *pro-tempore*, ai sensi dell'art. 55 n. 3 lett. A) Reg. Giur. e 2 RAT.

PQM

La Commissione Giudicante Nazionale

- dispone applicarsi nei confronti della sig.ra Mari Angela Giannola, nella qualità di Presidente della ATS Lupi Pallavolo Partinico, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei).
- dispone applicarsi nei confronti della ATS Lupi Pallavolo Partinico, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, la sanzione di Euro 300,00 (trecento) di multa.

Il Presidente

Avv. Costanza Acciai



Roma, 30 aprile 2010